

**ECC.MA CORTE DI ASSISE
DI PERUGIA****MEMORIA DI PARTE****ex art. 121 c.p.p.**

L'Avv. Carlo Pacelli, difensore del sig. Diya Lumumba detto "Patrick", costituito parte civile nel procedimento penale nr. 9066/07 R.G.N.R. a carico di Knox Amanda e Sollecito Raffaele, premesso che:

- All'udienza del 16.01.2008, in merito alle questioni preliminari concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento proposte dalle parti, testualmente "**...l'Avv. Pacelli ai sensi dell'art. 431 c.p.p. ha chiesto inserirsi memoriale 06/11/2007 come corpo di reato, redatto da Amanda Knox in Questura**". Come si evince in maniera inconfutabile dal verbale di udienza, la difesa Knox sul punto non ha avanzato alcuna opposizione all'acquisizione né ha proposto alcuna eccezione;
- l'On.le Corte, con ordinanza motivata di cui è stata data lettura alle parti alle ore 14.00, ha ritenuto "**...acquisibili i memoriali dell'imputata Knox, sotto il profilo evidenziato dalla difesa della parte civile Diya Lumumba, tenuto conto delle disposizioni degli art. 235 e 237 c.p.p...**";
- Successivamente, in seguito alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento, in fase di richieste di prova ex art. 493 c.p.p., la parte civile Lumumba ha formulato le proprie nei seguenti termini (nell'ordine ed in sintesi): controesame testi come per legge, escussione propri testi e consulente come da liste ritualmente depositate, produzioni documenti come da elenco letto in aula, esame imputata Knox;
- Tra i documenti inseriti in indice risultava anche il memoriale redatto volontariamente e spontaneamente da Amanda Knox il 06/11/2007, già acquisito con ordinanza dell'On.le Corte di Assise a scioglimento della riserva in merito alle questioni preliminari;
- La difesa Knox ha chiesto termine per esaminare i documenti prodotti dall'Avv. Pacelli, opponendosi nel contempo all'acquisizione del memoriale Knox del

06/11/2007, perché, a suo dire, inutilizzabile e sulla base di un presunto profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 103 6 comma c.p.p.;

- Valutate tutte le richieste in camera di consiglio, l'On.le Corte, in merito alle produzioni documentali della difesa Lumumba ha così deciso: ***“ritenuto, per quanto riguarda le produzioni della difesa Lumumba, che la difesa Knox si è opposta all'ingresso de documento c.d. memoriale 6/11/2007 ed ha chiesto termine per dedurre sulle altre produzioni, ditalché appare opportuno decidere in modo unitario sulle offerte produzioni a momento debito, (...) si riserva di decidere in modo unitario sulle produzioni della Difesa della parte civile Diya Lumumba.”***

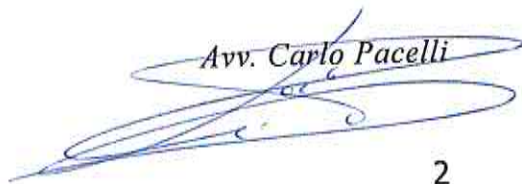
Tanto premesso, osserva.

Il memoriale 6/11/07 costituisce corpo del reato, come inconfutabilmente provato a pag. 3 righe 12, 13 e 14 della relativa traduzione in italiano, laddove l'imputata Knox scrive letteralmente ***“...confermo le dichiarazioni fatte la scorsa notte riguardo gli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick...”*** e rigo 28 ***“..vedo Patrick come l'assassino...”***. Tale memoriale, ripetesi, costituisce corpo del reato di calunnia, ed in quanto tale va acquisito – come del resto è stato acquisito – al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., a nulla rilevando ogni e qualsiasi eccezione di inutilizzabilità, perché inconferente, irrilevante e giuridicamente destituita di ogni ogni fondamento. Ed invero, come sopra già illustrato, prima ancora che la difesa Knox proponesse, con tardive, farraginose ed involute argomentazioni giuridiche, l'eccezione di inutilizzabilità, l'On.le Corte di Assise aveva già risolto brillantemente ogni *vexata quaestio*, in senso peraltro del tutto conforme al dettato della sentenza nr. 990/08 della Suprema Corte di Cassazione, che ad affollazione 7 (righe 13-16) del provvedimento ha così statuito: ***“..il memoriale scritto in lingua inglese dalla Knox e tradotto in italiano è pienamente utilizzabile, ai sensi dell'art. 237 c.p.p., poiché si tratta di documento proveniente dall'indagata, che ne è stata la spontanea autrice materiale a scopo difensivo...”***

Si insiste, pertanto, nel rigetto di ogni eccezione proposta ed avanzata dalla difesa Knox.

Con osservanza.

Perugia, 22 gennaio 2009


Avv. Carlo Pacelli